SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1980

che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

(80/695/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/509/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando che, data l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare l'allegato della direttiva 79/373/CEE in ordine alle tolleranze che devono essere ammesse qualora si constati, all'atto del controllo ufficiale, uno scarto tra il risultato dell'analisi e il tenore dichiarato dal fabbricante ;

considerando che le tolleranze attuali si applicano indifferentemente a tutti i tipi di alimenti composti ;

considerando che nel caso di alimenti per cani e gatti tolleranze particolari devono essere fissate per compensare gli scarti che risultano dal campionamento dell'alimento, dal suo processo di fabbricazione o dall'errore di analisi ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'allegato della direttiva 79/373/CEE è modificato come segue :

1. Il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« 9. Se, in seguito ai controlli ufficiali degli alimenti composti ad eccezione degli alimenti per cani e gatti previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, sono ammesse le seguenti tolleranze minime, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 ».

2. Il punto 10 seguente è aggiunto :

« 10. Se, in seguito ai controlli ufficiali degli alimenti composti per cani e gatti previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, sono ammesse le seguenti tolleranze minime, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 ;

10.1. Se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato :

10.1.0. Proteina greggia :

— 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 % ;

— 16 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 12,5 %) ;

— 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %.

10.1.1. Grassi greggi :

— 2,5 unità del tenore dichiarato.

10.2. Se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato :

10.2.1. Acqua :

— 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40 % ;

— 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 40 % (fino al 20 %) ;

— 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20 %.

10.2.2. Ceneri gregge :

— 1,5 unità del tenore dichiarato.

10.2.3. Cellulosa greggia :

— 1 unità del tenore dichiarato.

10.3. Se lo scarto contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 10.1 e 10.2 :

10.3.1. Proteina greggia :

tolleranza doppia di quella ammessa per questa sostanza di cui al punto 10.1.0.

(1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
(2) GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 9.

10.3.2. Grassi greggi :

tolleranza identica a quella ammessa per questa sostanza di cui al punto 10.1.1.

10.3.3. Ceneri gregge, cellulosa greggia :

tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 10.2.2 e 10.2.3 ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente